

Proposta di legge regionale “Disposizioni per la disciplina dell’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione”

Art.1  
(Oggetto e finalità)

1. Gli organi politici del Consiglio regionale, nell'ambito dell'autonomia organizzativa, amministrativa e contabile dell'Ente di cui all'articolo 26 , comma 2 dello Statuto regionale, per l'esercizio delle funzioni politico amministrative di cui agli articoli 4 e 14 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) nonché di quelle previste dagli articoli 36,37,40 e 41 dello Statuto della Regione Campania, si avvalgono di uffici di diretta collaborazione aventi competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione regionale.

Art.2  
(Disciplina)

1.L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede con disciplina di dettaglio ad individuare il contingente massimo di personale, la composizione e l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione degli organi politici del Consiglio regionale, nel rispetto dei principi sanciti dal Capo II del decreto legislativo 165/2001 in particolare dagli articoli 4 e 14 e in coerenza con quanto stabilito al comma 12 della legge regionale 1/2012 .

2.Al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, tutte le voci del trattamento economico accessorio previste dagli istituti retributivi di cui ai contratti collettivi di lavoro, comprensiva dei compensi per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale sono sostituite da un unico emolumento omnicomprensivo, da corrispondere mensilmente, parametrato alle attività effettivamente assegnate. Tale indennità remunera anche la disponibilità a orari disagiati nonché le conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici.

3 L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina, con la deliberazione di cui al comma 1, i criteri di individuazione dell'ammontare dell'emolumento e le modalità di erogazione. L'emolumento è calcolato tenendo anche conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro riconosciuto per la medesima categoria e livello, al personale di ruolo del Consiglio regionale per gli istituti regolati dal CCNL.

Art.3  
(Norma finanziaria)

1.La presente legge non comporta oneri aggiuntivi.

Art.4  
(Entrata in vigore)

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.